

Testo coordinato del Regolamento interno per il funzionamento dell'Osservatorio Regionale Antimafia (articolo 3, comma 5 bis, legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni).

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Osservatorio Regionale Antimafia, istituito dall'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato Osservatorio.

Articolo 2

Presidente

1. Il Presidente è nominato dai componenti dell'Osservatorio con voto palese, a maggioranza assoluta di tutti i componenti in prima convocazione e a maggioranza assoluta dei presenti in seconda convocazione.
2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Osservatorio, ne coordina l'attività, cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dallo stesso.
3. Il Presidente cura la comunicazione interna ed esterna e assume la rappresentanza dell'Osservatorio nella sottoscrizione di protocolli o convenzioni e per la concessione del patrocinio a iniziative ritenute di particolare interesse nel perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale 21/2017.
4. L'Osservatorio nomina con le stesse modalità di cui al comma 1 un Vicepresidente con la funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e nell'ipotesi di sue dimissioni o decadenza per il periodo necessario alla nomina del nuovo Presidente, una volta ricostituiti tutti i componenti previsti dalla legge.

Articolo 3

Riunioni dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio si riunisce su convocazione del Presidente e secondo la periodicità da questo stabilita in una delle sedi a disposizione del Consiglio regionale.
2. La convocazione dell'Osservatorio viene effettuata tramite avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno da trattare. L'avviso è inviato tramite posta elettronica ordinaria a tutti i componenti, almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta alla quale si riferisce. In caso di urgenza l'Osservatorio può essere convocato sino a due giorni lavorativi prima del giorno stabilito per la riunione con le medesime modalità.
- 2 bis. La convocazione di cui al comma 2 può prevedere anche l'effettuazione della seduta in modalità telematica, come definita dal comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 3/2020, ai sensi dell'art. 179 della legge regionale 3/2024."
3. Qualora un componente dell'Osservatorio non potesse essere presente alla riunione, è tenuto ad avvisare il Presidente, anche tramite posta elettronica almeno ventiquattro ore prima della seduta, salvo casi eccezionali in cui è consentita la comunicazione telefonica e con minore preavviso.
4. La convocazione dell'Osservatorio può essere effettuata anche su richiesta scritta e motivata di almeno due componenti. In tal caso la riunione deve avere luogo entro quindici giorni dal giorno in cui la richiesta è pervenuta al Presidente.

Articolo 4

Validità delle deliberazioni dell'Osservatorio

1. Le sedute dell'Osservatorio sono valide quando siano presenti almeno tre componenti, compreso il Presidente.
2. Se il Presidente accerta la mancanza del numero legale dei partecipanti può sospendere temporaneamente la seduta per le opportune verifiche oppure dichiararla deserta con relativa verbalizzazione.
3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 5

Verbali delle riunioni

1. Il verbale delle riunioni dell'Osservatorio viene redatto a cura del personale regionale del Servizio Organi di garanzia.
2. Il verbale viene successivamente trasmesso a tutti i componenti presenti alla seduta a mezzo posta elettronica ed approvato nella seduta successiva.
3. Qualora vi sia una motivata urgenza, il verbale può essere redatto al termine della seduta stessa ed immediatamente approvato.

Articolo 6

Cessazioni dalla carica

1. La cessazione dalla carica di componente dell'Osservatorio per qualsiasi causa, deve essere immediatamente comunicata dal Presidente dell'Osservatorio al Presidente del Consiglio regionale e al Segretario generale del Consiglio Regionale.

Articolo 7

Attività dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio delibera la relazione annuale sulla propria attività entro il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 21/2017 e formula i pareri richiesti nelle materie di propria competenza.
2. L'Osservatorio delibera altresì la concessione del patrocinio ad iniziative organizzate da terzi ritenute di particolare interesse nel perseguimento delle finalità della legge regionale 21/2017 nonché il testo dei protocolli e delle convenzioni che saranno sottoscritte dal Presidente ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente regolamento.
3. Nell'ambito dell'attività di collaborazione con il Consiglio Regionale, l'Osservatorio può proporre osservazioni e pareri anche di propria iniziativa su progetti di legge o sollecitare eventuali azioni o interventi coerenti con le finalità della legge regionale 21/2017.

4. L'Osservatorio può altresì formulare una proposta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per l'istituzione di una o più borse di studio o di premi a favore di studenti del Friuli Venezia Giulia che si sono distinti per merito scolastico e per l'elaborazione di studi o tesi di laurea ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 21/2017.
5. Nei casi previsti dai commi da 1 a 4 il Presidente, coadiuvato dal personale del Servizio Organi di garanzia, cura la trasmissione della documentazione e delle proposte deliberate dall'Osservatorio nonché i rapporti con l'Ufficio di gabinetto per concordare l'organizzazione di eventuali iniziative o l'istituzione di borse di studio o premi per tesi di laurea.